



Regione Siciliana



Azienda Ospedaliera
di rilievo nazionale e di alta specializzazione "Garibaldi"
Catania

Oggetto:

Opere occorrenti per la riqualificazione del Pronto Soccorso e delle connesse attività sanitarie del presidio ospedaliero Garibaldi centro - Catania

PROGETTO PRELIMINARE

Approvato in Conferenza dei Servizi con verbale del 20 settembre 2013
posizione 109309

Elaborato:

SC

Schema contrattuale

Committente:

Azienda Ospedaliera Garibaldi
Piazza Santa Maria di Gesù, 5 - 95124 Catania

Scala:

-

Data:

28 Gennaio 2013

Aggiornamenti:

Progettista:

Dott. Ing. Maurizio SANTAGATI
viale Giuseppe Lainò, 6 - 95126 Catania

Il Direttore Generale:

Dott. Giorgio Giulio SANTONOCITO

Il R.U.P.:

Ing. Salvatore VITALE

REVISIONE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
DISEGNATO DA:
VERIFICATO DA:
ARCHIVIO FILE:										

Il presente elaborato tecnico e' di nostra esclusiva proprieta'; esso non puo' essere riprodotto, neanche parzialmente, ne' puo' essere ceduto ad altri senza esplicita preventiva autorizzazione scritta.

SCHEMA DI CONTRATTO

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Catania presso la sede legale dell'Azienda ospedaliera di rilevanza nazionale e di alta specializzazione Garibaldi sita in Catania, piazza Santa Maria del Gesù n.5,

TRA

l'Azienda Ospedaliera di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania (Cod. Fisc. / P. Iva 04721270876) con sede in Catania, piazza Santa Maria del Gesù n.5, di seguito denominata "Committente", e rappresentata dal dott. Angelo Pellicanò, nato a Reggio Calabria, il 16.10.1951 (Cod. Fisc. PLL NGL 51R16 H224O), nella sua qualità di Commissario Straordinario, il quale agisce non in nome proprio, bensì esclusivamente in rappresentanza dell'Azienda Ospedaliera stessa, in forza del Decreto dell'Assessore Regionale della Salute n. 16/13 del 09.01.2013;

E

l'Impresa _____, con sede legale in _____ via _____, Cod. Fisc. e P. Iva n. _____, di seguito denominata "Appaltatore", rappresentata da _____, nato a _____, il _____, il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della stessa potendo, in virtù della sua carica di _____ (giusta _____) legalmente impegnare la medesima con la sua firma secondo quanto risulta dall'Atto di costituzione sopra citato.

PREMESSO CHE

.....

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto del contratto

La Stazione Appaltante conferisce all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L'Appaltatore si impegna all'esecuzione dell'appalto alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (nel seguito "Codice dei contratti") ed al D.Lgs. n. 81/2008.

L'appalto è regolamentato nell'ordine dalle norme o prescrizioni risultanti o richiamate: dal presente atto; dal Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145/2000; dal D.P.R. n. 207/2010, dalla L.R. n. 12/2011, dal D. Pres. Regione Siciliana n. 13/2012; da tutte le norme di legge e direttive vigenti in materia.

Articolo 2 - Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta ad €.....= (diconsi euro /....), di cui:

- a) €..... per lavori;
- b) €..... per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- c) €..... quale corrispettivo per la progettazione definitiva;
- d) €..... quale corrispettivo per la progettazione esecutiva.

L'importo contrattuale è al netto dell'Iva.

Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'art. 53, comma 4, primo e terzo periodo, del Codice dei contratti e dell'art. 43, comma 6, D.P.R. 207/2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alle quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 3 - Documenti che fanno parte del contratto

Ai sensi dell'art. 137, comma 1, del D.P.R. 207/2010, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

- a) il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 145/2000 (nel seguito "CGA");
- b) il Capitolato Speciale;
- c) gli elaborati grafici e le relazioni;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) i Piani di sicurezza previsti dal successivo articolo art. 18;
- f) il cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010;
- g) le polizze di garanzia di cui ai successivi articoli 21 e 22;
- h) le Linee guida alla redazione del progetto;
- i) Piano di qualità di costruzione e installazione redatto dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 43, comma 5, del D.P.R. 207/2010;

I documenti indicati alla lettera b) e alla lettera d) sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti, pur essendo parte integrante e sostanziale del presente contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati agli atti della Stazione Appaltante.

Sono altresì parte integrante del presente contratto gli atti di assenso espressi dalle diverse autorità, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, con le eventuali prescrizioni.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto nonché le tabelle di riepilogo dei lavori

e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite nel Capitolato Speciale d'Appalto. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'Appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'art. 12 del presente contratto.

Articolo 4 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

Dopo la stipula del presente contratto il responsabile del procedimento trasmette tempestivamente all'Appaltatore l'ordine di servizio per la redazione della progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 169, comma 1, del D.P.R. 207/2010.

Il progetto esecutivo, sottoscritto dal progettista qualificato ai sensi delle vigenti disposizioni, deve prevenire alla Stazione Appaltante entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordine di servizio di cui al comma 1.

Il progetto esecutivo è tempestivamente approvato dalla Stazione Appaltante, previa le verifiche e i controlli di legge e di regolamento.

Il responsabile del procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, dispone che l'Appaltatore provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, come previsti dal capitolato speciale d'appalto, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'Appaltatore.

Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo; è fatta salva l'applicazione dell'articolo 169, commi da 3 a 9, del D.P.R. 207/2010.

Qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'Appaltatore e in suo danno. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la Stazione Appaltante recede dal contratto e all'Appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 720 (settecentoventi) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

La consegna di cui al comma precedente è riferita alla prima delle eventuali consegne frazionate previste dal Capitolato Speciale di Appalto.

Il tempo utile di cui al comma 2 è riferito all'ultimazione integrale dei lavori, per l'ultimazione delle singole parti frazionate o funzionalmente autonome previste dal Capitolato Speciale di Appalto, si fa riferimento a quest'ultimo.

Articolo 5 - Penali per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine sopra indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pecuniaria pari all'1 per mille dell'importo contrattuale.

In caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo è applicata una penale di euro 2.000,= per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto di risolvere in contratto.

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al punto precedente e con le modalità previste nel capitolato Speciale di Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 6 - Programma di esecuzione dei lavori

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore deve presentare al Direttore dei lavori il proprio programma dettagliato di esecuzione dei lavori, redatto in conformità a quanto stabilito dal CSA.

Articolo 7 - Sospensione o riprese dei lavori

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano le esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132 del Codice dei contratti.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione. Qualora l'Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'Appaltatore; la diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Articolo 8 - Ufficio di Direzione Lavori

L'ufficio di Direzione Lavori effettuerà la direzione e il controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo le norme di cui alla parte II, Titolo IX, del D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 9 - Rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del cantiere

L'Appaltatore che non conduca i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie all'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del proprio rappresentante. Per tutta la durata dell'appalto, l'Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori. In presenza di gravi e giustificati motivi la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore od al suo rappresentante.

Il giorno stabilito per la consegna dei lavori l'Appaltatore indica il soggetto cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del CSA in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

Articolo 10 - Disciplina e buon ordine del cantiere

L'Appaltatore è responsabile della disciplina, della custodia e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il Direttore dei lavori ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Articolo 11 - Invariabilità del corrispettivo

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma del codice civile, fatto salvo quanto previsto dall'art. 133, commi 4,5,6 e 7 del Codice dei contratti.

Al contratto si applica il prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

Articolo 12 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. 207/2010. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli artt. 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. 207/2010.

L'Appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione esecutiva, nonché causati dalla

necessità di rimediare a tali insufficienze, errori od omissioni. L'Appaltatore è tenuto, con l'approvazione del direttore dei lavori e con oneri a suo carico, ad aggiornare gli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie nel corso dell'appalto, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro.

Articolo 13 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

Non è dovuta alcuna anticipazione. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo per la progettazione definitiva e della progettazione esecutiva, con le modalità e nei termini previsti dal C.S.A., e comunque a seguito avvenuta approvazione del progetto da parte di tutti gli Uffici Tecnici o altre Autorità competenti. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal C.S.A., al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a € 1.000.000,00, mediante emissione di certificato di pagamento; in ogni caso la rata di acconto sarà corrisposta in occasione dell'ultimazione di ciascuna delle fasi come da cronoprogramma lavori. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, e dell'art. 5, del D.P.R. 207/2010, per gli inadempimenti dell'Appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'Appaltatore o ai subappaltatori.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Appaltatore in forza del presente contratto è effettuato, dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del Codice Civile; il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'art. 124, comma 3, del D.P.R. 207/2010, nonché di una polizza indennitaria decennale ai sensi del presente contratto.

I pagamenti verranno effettuati nei termini di legge, previo controllo e conseguente liquidazione del corrispettivo, con mandato emesso dalla competente struttura aziendale del Settore Economico Finanziario e, qualora l'Appaltatore sia un'A.T.I., esclusivamente nei confronti della capogruppo ancorché sulla base di fatturazioni separate dei singoli associati.

Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, al presente appalto, intestato a:

_____ presso _____

codice IBAN _____

accesso dall'Appaltatore, e comunicato a questa Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

Gli strumenti di pagamento (bonifico bancario/postale o altri idonei a consentire la piena tracciabilità) dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di

cui al comma 1, dell'art. 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i. il seguente CUP: _____ e
CIG: _____ .

L'Appaltatore dichiara che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato, sopra indicato, sono:

Sig./ri _____ nato/i a _____ il _____ ,
c.f. _____, residente in _____ Via _____.

Tutti i soggetti economici di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. sono tenuti ad effettuare le comunicazioni di cui al comma 7 del medesimo articolo, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi, a questa Stazione Appaltante, con le modalità ivi previste.

L'Appaltatore dichiara espressamente di esonerare questa Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo eseguiti.

In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario, gli estremi del conto corrente dedicato dal medesimo acceso ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Articolo 14 - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

Il Certificato di collaudo è emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del c.c. l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15 - Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità previste agli artt. 135 e 136 del Codice dei contratti, nonché agli artt. 6 e 91 del D.P.R. 207/2010, e come meglio specificato all'art. 34 del Capitolato d'Appalto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto giusto il disposto dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e s.m.i.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

La risoluzione in danno dell'Appaltatore è prevista anche in caso di mancata consegna della progettazione esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile.

Articolo 16 - Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti viene deferita alla magistratura ordinaria Foro di Catania. È esclusa espressamente la competenza arbitrale.

Articolo 17 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza

L'Appaltatore si obbliga ad osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il tempo, per il settore di attività e per la località nella quale si svolgono i lavori di che trattasi.

L'Appaltatore è obbligato altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore deve osservare ed applicare le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a garanzia di tale osservanza è disposta la ritenuta nei modi, termini e misura di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli artt. 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti e dall'art. 4 del D.P.R. 207/2010; in caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, alla escussione della garanzia fideiussoria.

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro 15 gg. non vi provveda o non contesti formalmente e emotivamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto ovvero delle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

Articolo 18 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'Appaltatore ha l'obbligo di depositare presso la Stazione Appaltante, quali parte integrante del presente contratto d'appalto, il Piano di sicurezza e coordinamento ed un proprio Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento.

Copia dei suddetti documenti dovrà essere conservata anche sul cantiere a disposizione per eventuali ispezioni da parte degli organi competenti. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione, ogni qualvolta mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 19 - Obblighi ed oneri dell'Appaltatore e dei sub-contraenti

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118, c. 11, del Codice Contratti, il nome del sub-contraente, l'importo e l'oggetto di ogni sub-contratto stipulato per l'esecuzione del presente appalto.

L'Appaltatore si obbliga inoltre ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. ed, a pena di nullità assoluta del presente contratto, a tracciare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto in argomento, nelle forme e con le modalità ivi prescritte. Sono parimenti tenuti all'assolvimento degli obblighi previsti dalla suddetta Legge tutti i sub-contraenti i cui relativi contratti dovranno essere muniti, a pena di nullità assoluta, di una apposita clausola con la quale ciascun sub-contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del comma 9 del medesimo articolo.

Articolo 20 - Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Prevvia autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'art. 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta (.....), possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente. Resta inteso che la Ditta subappaltatrice sarà tenuta ai medesimi adempimenti richiesti all'Appaltatore, con riferimento in particolare ai precedenti paragrafi e più in generale al rispetto delle disposizioni di legge e regolamento applicabili al presente appalto. Il subappaltatore è parimenti tenuto all'assolvimento di tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. ed il contratto di subappalto dovrà essere munito, a pena di nullità assoluta, di una apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del comma 9 del medesimo articolo.

Il Direttore dei Lavori e il RUP, nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore e dai cottimisti verranno effettuati dalla Stazione Appaltante; l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatore e/o cottimisti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 28, L. 248/2006, l'Appaltatore risponde in solido con il subappaltatore dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti cui è tenuto il subappaltatore. Inoltre l'Appaltatore si impegna a trasmettere nei termini di legge all'Amministrazione appaltante l'integrazione al Piano operativo di sicurezza conseguente al subappalto.

Articolo 21 - Cauzione definitiva

La cauzione definitiva prescritta dalle norme di legge è stata prestata dall'Appaltatore mediante apposita garanzia fideiussoria n. rilasciata in data da (Ag. di

.....) per la somma di €..... = pari al ..% dell'importo del presente contratto e sarà svincolata secondo le modalità ivi previste. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 22 - Obblighi assicurativi

Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del presente contratto, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore ha stipulato a tal scopo un'assicurazione valida sino alla data di emissione del certificato di collaudo, nella forma C.A.R, con polizza n. del, della (Ag.), per la somma assicurata di € di €16.000.000,00=. (di cui €10.000.000,00=. per le opere oggetto del contratto, €5.000.000,00=. per le opere preesistenti e €1.000.000,00=. per demolizioni e sgomberi), comprendente una garanzia di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) per un massimale di 1.300.000,00=.

Il progettista titolare della progettazione esecutiva incaricato dall'Appaltatore, ovvero l'Appaltatore stesso, devono munirsi di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza, oltre alle nuove spese di progettazione, deve coprire anche i rischi per omissioni ed errori di redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico dell'amministrazione aggiudicatrice nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La garanzia è prestata per un massimale con inferiore al 20% dell'importo dei lavori progettati di cui all'offerta dell'Appaltatore, con il limite di €2.500.000,00 Iva esclusa.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 129, comma 2, del Codice dei contratti e dell'art. 126 del D.P.R. n. 207/2010, si obbliga a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata:

- a) a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, oppure dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con un limite di indennizzo di € 3.500.000,00= e una somma assicurata non inferiore a €16.000.000,00=;
- b) per responsabilità civile terzi per un massimale di €800.000,00=.

Articolo 23 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto (scritturazione, bollo, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore, compresi quelli tributari. Poiché l'esecuzione dei lavori di cui trattasi è soggetta ad IVA il presente atto sarà registrato con l'applicazione dell'imposta fissa solo in caso d'uso, ai sensi del combinato di cui all'art. 10-punto 4 D.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 5 D.P.R. n. 131/1996, e la relativa imposta farà carico all'Appaltatore. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

Articolo 24 - Clausole finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dai documenti e norme richiamati, si applicheranno le disposizioni del codice civile in materia di contratti e obbligazioni in generale e di appalto in particolare.

* * *

Letto, approvato e sottoscritto:

La Stazione Appaltante

Azienda Ospedaliera di Rilevanza Nazionale e
di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania

Il Commissario Straordinario

Dott. Angelo Pellicanò

L'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, si approvano specificamente tutti gli articoli del presente contratto.

La Stazione Appaltante

Azienda Ospedaliera di Rilevanza Nazionale e
di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania

Il Commissario Straordinario

Dott. Angelo Pellicanò

L'Appaltatore